COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 891

Proposta di legge (*Seguito della discussione e reiezione*):

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) 891

PRESIDENTE 891, 893

BOZZI 891

DI PRIMIO 893

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 891, 893

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia (*Approvato dal Senato*) (3389) 893

PRESIDENTE 893, 894, 896, 897

BOZZI 894, 896

LA LOGGIA 895

PADULA, *Relatore* 893, 894, 895, 896

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 896

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631) 897

PRESIDENTE 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906

BOZZI 901, 902, 903, 904, 905

CAVALIERE 901, 903, 906

LA LOGGIA 899, 901, 904, 905

MORVIDI 901, 902, 903

MUSOTTO 905

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 898, 900, 902, 903, 905, 906

VASSALLI, *Relatore* 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906

Votazione segreta:

PRESIDENTE 907

La seduta comincia alle 10,15.

FELICI, *Segretario* ff., legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge Di Primio ed altri n. 2425 il deputato Lenoci è sostituito dal deputato Di Primio.

Seguito della discussione della proposta di legge Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Primio ed altri: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 ».

Come i colleghi ricordano, nelle sedute dell'11 maggio e del 7 luglio, la Commissione approvò gli articoli di un nuovo testo, trasmesso poi alla Commissione Bilancio per il parere. Nella seduta di ieri codesta Commissione ha espresso parere favorevole sul testo da noi approvato, con una sola riserva riguardante l'articolo 3. Detto articolo nel testo originario della proposta di legge era così formulato:

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

La Commissione, nella seduta del 7 luglio, aveva approvato, nei suoi principî ispiratori, un emendamento del relatore Valiante, che sostituiva l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(*Copertura della spesa*).

All'onere che la presente legge comporta, determinato in lire 338.130.000 per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione Bilancio ha subordinato il suo parere favorevole sul testo approvato dalla Commissione Giustizia alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(*Copertura della spesa*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 338 milioni per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché il relatore Valiante è assente, assumo io l'iniziativa di proporre di sostituire l'articolo 3 con la formulazione redatta dalla Commissione Bilancio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia:* Concordo con il Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bucalossi interamente sostitutivo dell'articolo 3.

BOZZI. Desidero manifestare il mio profondo dissenso non solo sull'emendamento che ci si accinge a votare, bensì sull'intera proposta di legge in quanto, a mio avviso, noi stiamo procedendo secondo un criterio profondamente errato.

Avremmo dovuto porre mano alla riforma dell'ordinamento giudiziario (so che è una cosa difficile, ma ciò non significa che non si debba realizzarla), invece assecondiamo il malvezzo – anche per un settore così delicato ed in una fase critica della nostra società – di procedere come se si trattasse di un romanzo a puntate ove la puntata successiva non tiene conto della puntata precedente e ove la trama non sempre si riesce a seguire.

Io sono stato sempre fautore – l'ho detto e l'ho scritto – del principio della sostanziale identità delle funzioni dei magistrati, senza gerarchie fra i giudici, nemmeno interne, sebbene identità non voglia dire piatta uguaglianza tra i diversi gradi di giurisdizione, bensì che non vi è un giudice che valga di più e un giudice che valga di meno.

Invece si è voluta creare una massa di magistrati di cassazione che non potranno svolgere la loro funzione in quanto scelti prescindendo da qualsiasi criterio selettivo e dalle effettive esigenze degli uffici giudiziari: tutto ciò non porterà che ad un progressivo svilimento delle loro funzioni.

Per queste considerazioni fondamentali io annuncio il mio voto contrario a questo emendamento ed alla proposta di legge Di Primio nel suo complesso.

DI PRIMIO. Annuncio il voto favorevole del gruppo del partito socialista italiano a questo emendamento ed alla proposta di legge nel suo complesso.

Anche noi ci rendiamo conto che esistono problemi che non vengono risolti dalla proposta di legge che il nostro gruppo ha avuto l'onore di presentare ed in questo senso possiamo anche condividere le obiezioni avanzate dall'onorevole Bozzi; tuttavia essa ha l'unico scopo di realizzare quell'adeguamento costituzionale che era stato soltanto parzialmente attuato attraverso la « legge Breganze ». Infatti, mentre l'attribuzione delle funzioni di magistrato d'appello era stata adeguata ai meccanismi vigenti, le norme per la nomina a magistrato di cassazione erano rimaste ancorate a vecchie impostazioni. Proprio a questo proposito vorrei ribadire che i criteri selettivi attualmente previsti per la nomina a magistrato di cassazione sono stati generalmente giudicati non rispondenti alle esigenze di un buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Quindi, per queste considerazioni e soprattutto per la necessità rilevante dell'adeguamento, attraverso questa proposta di legge, di tutto l'ordinamento giudiziario alla Carta costituzionale, il gruppo del partito socialista italiano voterà favorevolmente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Presidente, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dall'articolo 3.

(*È approvato*).

L'articolo 3 resta dunque formulato nel testo suggerito dalla Commissione Bilancio.

Il Governo, a norma dell'articolo 90 del Regolamento, propone di integrare il testo sinora approvato con il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2-octies *aggiungere il seguente:*

ART. 2-*novies*.

(*Decorrenza delle nomine precedenti*).

Le nomine a magistrato di cassazione, conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono anticipate, ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 1° gennaio 1960, ferma restando, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità della magistratura all'entrata in vigore della presente legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ritiene necessaria questa integrazione al fine di tutelare i diritti quesiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-*novies* del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge: « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di cassazione ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia *(Approvato dal Senato)* (3389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia », già approvato dal Senato.

Prego l'onorevole Padula di sostituire il relatore Valiante.

PADULA, *Relatore*. Il testo che ci è trasmesso dal Senato tende ad applicare, se non vado errato, alla cessazione del contratto di agenzia i principî generali del rapporto di lavoro subordinato, quali sono dedotti non soltanto dalla normativa vigente, ma anche e soprattutto da numerose sentenze della suprema Corte, che hanno dichiarato che l'indennità di anzianità, la liquidazione spettante al lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto, è una forma di salario differito quanto alla corresponsione, e spettante pertanto anche nel caso di cessazione del rapporto imputabile a colpa o dimissioni del lavoratore.

Il codice civile presupponeva, per la corresponsione, che lo scioglimento del rapporto di lavoro non fosse imputabile all'agente,

mentre secondo il testo approvato dal Senato è attribuita all'agente, in ogni caso, al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto; il testo si limita a dire: « nel corso del contratto », senza specificare un periodo definito: questo punto mi lascia un po' perplesso. Se l'indennità è proporzionale a tutte le provvigioni liquidate nell'intero corso del contratto, come stabilire la media delle provvigioni ?.

BOZZI. Il fatto che vi siano provvigioni in luogo del salario, milita a favore dell'impossibilità di ritenere il contratto di agenzia fonte di un rapporto di lavoro subordinato.

PADULA, *Relatore*. Anche l'espressione: « contratti collettivi » costituisce un motivo di perplessità, potendo apparire troppo restrittiva, in quanto non si tratta, qui, di un rapporto di lavoro nel senso proprio della parola.

Personalmente, da una prima lettura, ritengo che siano due i punti che meritano una particolare attenzione da parte della Commissione. Il primo tra essi è costituito dal riferimento dell'indennità di fine rapporto ad una entità di difficile quantificazione quale l'ammontare delle provvigioni percepite, in quanto tale somma potrebbe essere di complessa e lunga determinazione ovvero, risalendo il contratto a molti anni prima, non paragonabile ad analoghe provvigioni percepite a seguito di contratti di più recente stipulazione.

Ritengo pertanto necessario adottare un criterio pratico per determinare la misura dell'indennità, calcolandola semmai su una media delle provvigioni percepite nell'ultimo triennio, oppure nell'ultimo anno al fine di agganciare in qualche modo l'indennità stessa alla corrispondente indennità di anzianità dei contratti di lavoro subordinato.

Il secondo argomento da sottoporre all'attenzione della Commissione si riferisce all'emendamento presentato dall'onorevole Bozzi, relativamente alla sostituzione delle parole « contratti collettivi » con le parole « accordi economici ». Su di esso mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame.

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità ».

L'onorevole Bozzi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « dai contratti collettivi » *con le parole:* « dagli accordi economici »; *in via subordinata sostituire le parole:* « dai contratti collettivi » *con le parole:* « dagli accordi economici o dai contratti collettivi ».

Aggiungere il seguente alinea:

« L'indennità non è dovuta se il contratto si risolve per colpa grave dell'agente ».

BOZZI. Il problema sollevato dai miei emendamenti involge taluni aspetti fondamentali del disegno di legge al nostro esame recante la modifica dell'articolo 1751 del codice civile. Tale articolo recita: « Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il preponente è tenuto a corrispondergli un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità ». La modifica introdotta dal Senato, quindi, si riferisce al fatto che con la nuova normativa l'indennità viene corrisposta anche quando lo scioglimento del contratto di agenzia è imputabile all'agente e cioè per sue dimissioni o addirittura per sua colpa. In secondo luogo il Senato propone che la misura dell'indennità sia stabilita a norma dei contratti collettivi o, in mancanza, degli usi, ovvero, ancora, dal giudice secondo equità.

Tutto ciò a mio avviso, snatura il contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale (perlomeno una larghissima parte di questi contratti, visto che la rimanenza è costituita da quei contratti atipici, di cui parlava poc'anzi l'onorevole Padula, formati in parte da rapporti di lavoro subordinato, in parte da rapporti di agenzia), tant'è vero che la Corte costituzionale in una sua recente sentenza ha

ribadito l'autonomia di questo tipo di contratto da qualsiasi contratto di lavoro subordinato, chiarendo come non sia irragionevole l'articolo 1751 del codice civile quando si rifiuta di estendere l'indennità anche ai casi di scioglimento dovuti a fatto imputabile all'agente.

Ora è evidente che se estendiamo l'indennità a questi casi e soprattutto se basiamo la determinazione della misura di essa sulla regolamentazione derivante dai contratti collettivi sottoponiamo questo tipo di contratto alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, mentre tutti riconosciamo la sua natura di rapporto di lavoro autonomo.

Ciò premesso ed entrando nel vivo degli emendamenti da me presentati, dirò che non sembra giusto che venga corrisposta una indennità di fine rapporto qualora questo si sciolga per colpa grave dell'agente, stante proprio l'autonomia del rapporto che lo lega al preponente senza vincoli di orario di lavoro, di subordinazione gerarchica, di quantità di lavoro e così via ed in considerazione del fatto che spesso l'agente è costituito addirittura da una società commerciale.

Parimenti ingiustificato sembra il richiamo ai contratti collettivi poiché essi si riferiscono proprio ai contratti di lavoro subordinato, mentre gli accordi economici - ai quali io propongo di fare richiamo invece che ai primi - vengono stipulati in situazioni paritarie.

Tutt'al più consentirei ad aggiungere agli accordi economici anche i contratti collettivi, in obbedienza alla prassi secondo la quale, durante il fascismo, si comprendevano nelle norme corporative sia gli accordi economici che i contratti collettivi.

PADULA, *Relatore*. Accetto il primo emendamento Bozzi, nella formulazione subordinata, tendente ad ottenere che la norma faccia riferimento anche agli accordi economici, oltre che ai contratti collettivi. Non ritengo che possa essere accettato l'altro emendamento Bozzi, che avrebbe potuto avere una sua giustificazione nell'ambito del vecchio sistema che in pratica non attribuiva nemmeno ai lavoratori subordinati l'indennità di anzianità, in caso di licenziamento in tronco.

La più vasta area di applicazione di questa norma è rappresentata dal settore assicurativo e, ritengo intuitivamente, dal settore agricolo, dove spesso nel rapporto di lavoro si configura un tipo di retribuzione mista, in parte sotto forma di salario garantito, ed in parte sotto forma di provvigioni con un minimo garantito. Vi è una configurazione simile al rapporto di lavoro subordinato, ma praticamente il meccanismo delle provvigioni è mantenuto proprio per incentivare l'opera di questo prestatore che, in assoluta autonomia e senza che il preponente possa controllarne le mansioni, mantiene in vita una specie di cottimo atipico, sicché viene subordinato il minimo garantito all'ammontare degli affari conclusi.

Non è il caso di considerare l'ipotesi della colpa grave dell'agente ai fini dell'esclusione della corresponsione dell'indennità, essendo sempre possibile, in caso di colpa grave, infedeltà o altre ipotesi del genere, l'azione di risarcimento, da parte del preponente, nei confronti dell'agente che lo ha danneggiato.

LA LOGGIA. Non ripeterò le considerazioni in ordine alla natura del contratto di agenzia, che può dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, determinando una fattispecie diversa ed attirando una diversa disciplina giuridica, e che può anche dar luogo ad un rapporto di lavoro autonomo. Ciò non può essere stabilito *a priori*, dipendendo effettivamente dalle concrete pattuizioni che variamente si atteggiano in questi casi e possono dar luogo a rapporti intermedi tra il lavoro autonomo e quello subordinato.

Rispetto all'articolo 1751 che ci accingiamo a modificare, la principale innovazione consiste nella soppressione delle parole: « per fatto non imputabile all'agente ». Se per ragioni di politica legislativa dovessimo equiparare i rapporti derivanti dal contratto di agenzia al rapporto di lavoro subordinato, non potremmo che fare riferimento alla legge che specificamente regola i licenziamenti dei lavoratori subordinati ed alle recenti disposizioni che hanno introdotto il principio per cui l'indennità di anzianità è dovuta al lavoratore in ogni caso, anche nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa. Questo è conseguenza di un processo evolutivo su cui hanno influito le forze del mondo del lavoro, per la particolare natura che l'indennità di anzianità è venuta assumendo. Vorrei aggiungere che ciò si inquadra nel sistema delle norme che, regolando il contratto a tempo determinato, vi hanno introdotto una concessione di premio, chiamato di fine lavoro, calcolato analogamente all'indennità di anzianità.

Mi associo quindi al giudizio negativo espresso dal relatore sul secondo emendamento Bozzi; non è che noi riconosciamo al rapporto derivante dal contratto di agenzia

la natura di rapporto di lavoro subordinato: sostanzialmente estendiamo a questo tipo di rapporto, per ragioni di opportunità e, come ho detto, di politica legislativa, il trattamento previsto per il lavoro subordinato, trattamento che prescinde da ogni valutazione di colpa, ai fini della corresponsione dell'indennità di anzianità.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Come già fatto opportunamente rilevare dal relatore e dagli oratori intervenuti, il disegno di legge mira a sopprimere la limitazione del diritto alla indennità ai soli casi di scioglimento del contratto per fatto non imputabile all'agente, lasciando immutato il principio della proporzionalità dell'indennità medesima all'ammontale delle provvigioni liquidate nel corso del contratto. Ciò in dipendenza di una sentenza della Corte costituzionale, cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Bozzi, che ha ritenuto incostituzionale il primo comma dell'articolo 2120 del codice civile (sentenza n. 75 del 1968).

In esso infatti si prevedeva la corresponsione al prestatore di lavoro di un'indennità, proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie. Emerge quindi il carattere prettamente retributivo di questa indennità.

BOZZI. Io mi riferivo ad una sentenza successiva.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In seguito parlerò anche di quella.

D'altra parte il carattere retributivo dell'indennità rimane chiaro sia nell'una che nell'altra sentenza. Inoltre mentre nella sentenza di cui parlavo poc'anzi si parla di colpa del lavoratore, nell'emendamento dell'onorevole Bozzi la colpa viene definita « grave », per cui appare difficile valutare la leggera differenza tra i due casi.

Pertanto, in considerazione di ciò, mi associo al parere contrario espresso dal relatore al secondo emendamento Bozzi, mentre, per quanto riguarda la sostituzione delle parole « contratti collettivi » con le parole « accordi economici » mi pronuncerei favorevolmente per una dizione che si riferisse ad « accordi economici collettivi ».

Mi rimetto comunque alla sensibilità dell'onorevole Bozzi per quanto attiene agli emendamenti presentati: se egli accettasse che, con un'interpretazione registrata a verbale, la dizione « contratti collettivi » fosse comprensiva anche degli accordi economici, e se accettasse di ritirare il suo secondo emendamento, eviteremmo al provvedimento di tornare all'altro ramo del Parlamento e soddisferemmo al contempo le legittime attese delle categorie interessate.

BOZZI. Comprendo le giuste osservazioni dell'onorevole Pennacchini, ma non ritengo ortodossa una interpretazione della Commissione che assimili i contratti collettivi agli accordi economici. Quanto al secondo emendamento, pur non facendolo oggetto di grosse questioni, preferirei che fosse votato ugualmente.

Accetto invece di modificare l'emendamento subordinato nel senso suggerito dal Governo.

PADULA, *Relatore.* Accetto la nuova formulazione dell'emendamento subordinato Bozzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale dell'onorevole Bozzi sostitutivo delle parole: « dei contratti collettivi », non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Bozzi, accettato dal relatore e dal Governo, nel seguente testo modificato:

Sostituire le parole: « dai contratti collettivi » *con le parole:* « dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, non accettato dal relatore e dal Governo, aggiuntivo di un secondo alinea.

(*È respinto*).

Non sono stati presentati altri emendamenti.

PADULA, *Relatore.* Ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, propongo di migliorare la stesura formale del provvedimento, strutturando l'articolo unico non nel senso di sostituire soltanto il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile, bensì l'intero articolo 1751, riproducendone le restanti parti senza variazioni.

PRESIDENTE. Il relatore propone pertanto di correggere la forma del disegno di legge, il cui articolo unico verrebbe ad assumere il seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi ».

Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte ».

Come i colleghi ricorderanno nella seduta di ieri il relatore Vassalli ha illustrato le conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto.

Passiamo dunque all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Chiunque avendo contraffatto, alterato o riprodotto un'opera di pittura, scultura o di grafica, od anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, al fine di trarne un illecito profitto, pone in commercio o detiene o comunque pone in circolazione esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, è punito con la reclusione da tre mesi fino a tre anni e con la multa da lire ottantamila fino a lire ottocentomila. Alla stessa pena soggiace colui che introduce nel territorio dello Stato o mette in circolazione esemplari dell'opera contraffatta, alterata o riprodotta all'estero, ovvero autentica opere contraffatte, alterate o riprodotte.

Gli onorevoli Vassalli, Bernardi e Trombadori hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

Chiunque intende vendere al pubblico o esporre a fine di commercio opere di pittura, scultura o di grafica, ovvero oggetti di antichità od oggetti di interesse storico od attinente al costume è tenuto all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio istituito con legge 11 giugno 1971, n. 426, con l'osservanza dei requisiti e delle prescrizioni di cui al capo I della legge suddetta.

A tal fine è creata una speciale sezione del registro istituito a' sensi della legge medesima presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma.

L'iscrizione nel registro legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale l'iscrizione stessa è stata disposta senza necessità di ulteriore autorizzazione.

ART. 1-*bis*.

Chiunque esercita attività commerciale od organizza mostre d'arte nei settori di cui all'articolo precedente deve tenere a disposizione del pubblico gli attestati di autenticità delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovano nell'esercizio o nella mostra, con la indicazione dell'epoca dell'opera o dell'oggetto, e con la indicazione del suo autore nei casi in cui questo è noto od identificabile.

All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore della mostra è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

ART. 1-*ter*.

Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, un oggetto di antichità o un oggetto di interesse archeologico, storico od attinente al costume, è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio o detiene per farne commercio, o introduce nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica, o di oggetti di antichità o di oggetti di interesse archeologico, storico od attinente al costume.

VASSALLI, *Relatore*. Questi tre articoli che si vorrebbero sostituire all'articolo 1 costituiscono la prima parte del nuovo testo formulato dal Comitato ristretto, che per l'ultimo comma del primo di questi tre articoli ha previsto, nel caso in cui la Commissione ritenesse necessaria l'autorizzazione comunale prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 476, la seguente formulazione subordinata:

« L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata ottenuta l'iscrizione è rilasciata dalla camera di commercio al di fuori di ogni vincolo derivante dai piani di sviluppo e di adeguamento di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Anziché alla camera di commercio si potrebbe forse fare riferimento al sindaco del comune in cui ha luogo l'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, ma vi sono numerosi subemendamenti, ritengo opportuno che l'esame e la votazione dell'emendamento Vassalli-Bernardi-Trombadori e dei relativi subemendamenti siano effettuati per parti separate. Se non vi sono obiezioni, così può restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo pertanto all'esame dei subemendamenti relativi al primo dei tre articoli contenuti nell'emendamento Vassalli-Bernardi-Trombadori.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti:

Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:

« L'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità e di oggetti d'interesse storico o attinenti al costume è soggetto, salvo quanto specificamente preveduto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Tutti coloro, che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente, devono essere iscritti in una speciale sezione del registro, istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dal piano di sviluppo e di adeguamento, preveduti nel capo II della legge citata ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le ragioni per le quali il Governo ha proposto tali emendamenti stanno nel fatto che, così come è formulato l'articolo 1 proposto dal Comitato ristretto, potrebbe sorgere il dubbio che, per l'esercizio delle attività in esso indicate, si debbano osservare soltanto le disposizioni di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, mentre evidentemente questa non è l'intenzione dei proponenti. Noi proponiamo pertanto di adottare una più limpida formulazione, che non consenta alcun dubbio interpretativo, anche perché espressamente si richiamano le deroghe alla disciplina generale fissate in talune disposizioni della normativa in esame. Sottolineo ancora l'opportunità, come ho avuto modo di fare nella seduta di ieri, di eliminare il riferimento ad oggetti di antichità, di interesse storico od attinente al costume. Nell'emendamento governativo il riferimento è stato mantenuto per ossequio al testo del Comitato ristretto; si tratta comunque di una dizione molto imprecisa, e non possiamo essere generici nel delineare fattispecie cui colleghiamo i rigori della legge penale.

Per quanto riguarda, dunque, il primo comma dell'articolo 1 predisposto dal Comi-

tato ristretto e trasfuse nell'emendamento Vassalli-Bernardi-Trombadori, il Governo propone un emendamento che consente l'applicazione integrale della legge 11 giugno 1971, n. 426, e sottopone alla sensibilità dei colleghi l'opportunità, ripeto ancora, di sopprimere le parole: « oggetti di antichità od oggetti di interesse storico o attinente al costume ».

Per quanto riguarda il secondo comma, l'emendamento del Governo è puramente formale e conserva una sua ragion d'essere solo nel caso in cui sia approvato l'emendamento relativo al primo comma.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1 predisposto dal Comitato ristretto, il Governo non ritiene che debba essere accolta la disposizione formulata in via principale, in quanto si realizzerebbe un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di chi esercita le attività in esame e che, pur essendo soggetto alla disciplina istituita dalla citata legge del 1971, è tuttavia esonerato senza un motivo particolarmente apprezzabile dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione amministrativa, indicata dall'articolo 24 di detta legge.

Il Governo ha previsto invece una nuova formulazione, e osserva a questo riguardo che il fatto di attribuire ad autorità diversa dal sindaco la facoltà di rilasciare l'autorizzazione amministrativa necessaria per l'esercizio delle attività in esame è in contrasto con il principio generale affermato nel primo comma, per cui dette attività sono sottoposte alla disciplina stabilita con la citata legge n. 426. Inoltre, se si volesse attribuire anche alle camere di commercio una competenza non riconosciuta loro dalla normativa vigente, ciò comporterebbe la necessità di prevedere una specifica norma relativa alla presentazione di domande di autorizzazione, ricorsi, revoca di autorizzazioni, eccetera. Ecco perché il Governo, per adeguare la seconda ipotesi alla normativa di cui al primo comma, formula questa nuova dizione.

LA LOGGIA. Osservo che il Governo ha presentato, al primo comma dell'articolo 1, un subemendamento che risulta certamente più chiaro del testo del Comitato ristretto, ma nel quale proporrebbe (pur rimettendosi alla sensibilità della Commissione) di sopprimere il riferimento ad oggetti di antichità, o di interesse storico o attinente al costume. Effettivamente non è chiaro cosa si intenda per oggetti di interesse storico o attinente al costume: trattandosi di una norma che comporta una serie di conseguenze anche penali, sarebbe bene sopprimere soltanto queste parole, mantenendo il riferimento ad oggetti di antichità e di interesse storico, essendo troppo incerta l'espressione: « attinente al costume ».

VASSALLI, *Relatore*: Con il primo subemendamento il Governo propone sostanzialmente tre rilevanti modifiche. La prima riguarda gli oggetti tutelati: come ha detto espressamente, il Governo non ha esplicitato tale modifica nel suo subemendamento, ma vi ha fatto riferimento verbale, suggerendo alla Commissione di restringere il testo alla formulazione elaborata dal Senato, limitandosi alle opere di pittura, scultura, grafica, senza mantenere l'altra espressione che era stata raccomandata dalla Commissione Istruzione.

Su questo punto, molto importante perché investe tutta la proposta di legge, richiamo l'attenzione. Debbo dire inoltre che non bisogna lasciarsi sviare dalla non efficace espressione del termine « attinenti al costume » che possiamo emendare. Ricordo ancora una volta che la terminologia che abbiamo usato è presa di peso dal parere inviatoci dalla VIII Commissione; noto ancora che abbiamo fatto riferimento ad una legge fondamentale, in via di modifica, ma non ancora modificata, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, intitolata « Tutela delle cose di interesse artistico e storico », il cui primo articolo stabilisce che sono oggetti della legge medesima le cose immobili e mobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnologico; potremmo quindi adottare questa formulazione.

In sostanza dobbiamo decidere se, pur con termini diversi da quelli suggeriti dalla Commissione Istruzione, dobbiamo includere questi oggetti o se invece ci dobbiamo limitare alle opere di pittura, scultura e grafica. Su questo punto mi rimetto alla Commissione, auspicando però che questo ostacolo venga superato. In caso contrario dichiaro fin da ora che formulerò un ordine del giorno per invitare il Governo a predisporre un disegno di legge che preveda l'estensione della tutela anche a questi oggetti.

Un altro punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione riguarda la forma e l'intera struttura dell'articolo. Il testo proposto dal Comitato ristretto era molto più specifico, però quello che viene proposto dal Governo supplisce a molte esigenze, soprattutto tende a risolvere il problema degli studi d'arte.

Da ambienti competenti ci è stato segnalato che questo tipo di vendite avvengono in quattro forme fondamentali: attraverso il vero e

proprio esercizio di vendita commerciale, attraverso ambulanti abusivi che vanno nei paesi per vendere materiale falso che spacciano per vero; attraverso le vendite private degli autori che resterebbero fuori completamente da quanto previsto, salva la responsabilità penale; attraverso studi d'arte che apparentemente svolgono funzioni di semplici espositori, studi quindi che si sottraggono ad ogni disciplina pur essendo una delle principali fonti di vendita di questi oggetti, anche falsi. Il nostro obiettivo è stato perciò quello di legare questi strumenti di vendita alla richiesta della licenza: cioè il privato autore e gli ambulanti resterebbero soggetti solo alla disciplina penale, viceversa gli studi d'arte verrebbero a dipendere da una ben determinata disciplina amministrativa in quanto esercizi di vendita.

A questo punto a me sembra pericoloso inserire la dizione « ai fini di commercio », perché ci potrebbe essere risposto che lo studio non svolge attività a fini commerciali. Per questo motivo non ho nessuna obiezione ad accogliere il testo del Governo purché sia chiaro che quando diciamo « a fini di commercio » intendiamo colpire la realtà e non la dichiarazione.

Per quanto riguarda il secondo subemendamento governativo mi rimetto alla Commissione. Nel testo del Governo è specificato che l'autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dal piano di sviluppo e di adeguamento della legge del 1939; con questo si avrebbe una disciplina rigorosa al pari delle altre. Da parte nostra avevamo pensato che l'iscrizione presso la camera di commercio potesse bastare, ma il Governo ha maggiori dati di quelli che possono avere i componenti di un Comitato ristretto, che non hanno affrontato *funditus* la questione, preoccupandosi soltanto di regolamentare la materia in un modo che valga per tutti, anche per chi vende fingendo di fare altro.

Pertanto, salvo quanto osservato sopra, non ho difficoltà ad accettare gli emendamenti del Governo. Faccio tuttavia presente che, come i colleghi ricorderanno, nel testo originario che fu predisposto dal Comitato ristretto, accanto agli oggetti di antichità comparivano anche gli oggetti di interesse archeologico, nonché quelli di interesse storico. In un secondo momento si rivide quella formulazione, ritenendo opportuno escludere gli oggetti archeologici dalla disciplina della proposta di legge, in quanto fu rilevato che come tali non potevano essere oggetto di scambi commerciali.

Ieri gli onorevoli Bozzi e Bernardi hanno fatto rilevare come invece esistano delle eccezioni a questo principio, in base alle quali gli oggetti di cui sopra possono essere posti in vendita, per cui proporrei di reinserire le parole « od archeologico » dopo le parole « oggetti di antichità o di interesse storico ».

PRESIDENTE. I deputati La Loggia e Vassalli hanno presentato il seguente emendamento al primo subemendamento del Governo:

Sostituire le parole: « e di oggetti d'interesse storico o attinenti al costume » *con le seguenti:* « o di interesse storico od archeologico ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento La Loggia, cui ha aderito il relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, sostitutivo dei primi due commi, accettato dal relatore, nel testo modificato dal subemendamento La Loggia.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore, sostitutivo dell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Passiamo ai subemendamenti relativi al secondo dei tre articoli contenuti nell'emendamento Vassalli-Bernardi-Trombadori, e cioè all'articolo 1-*bis*.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimerlo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho già avuto occasione di dire come quest'articolo appare superfluo in quanto in esso non è contenuta alcuna sanzione per coloro che non ottemperano alle disposizioni in esso contenute. Inoltre non bisogna dimenticare che nel successivo articolo 1-*ter* sono già contenute incisive sanzioni di carattere penale nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di reati di falso.

CAVALIERE. Non sono dell'avviso che basti la considerazione degli articoli 1-*ter* e di quello successivo contenuto nel testo del Comitato ristretto per ritenere superfluo l'articolo 1-*bis*.

Il fatto di dover tenere a disposizione del pubblico gli attestati di autenticità delle opere e, in caso di vendita, di dover rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, già può costituire un valido motivo per la limitazione di certa attività truffaldina.

Tutto questo serve anche a costituire le prove di eventuali reati previsti dagli articoli successivi. Quindi, siccome ci troviamo di fronte ad una norma che non contrasta con le disposizioni degli articoli successivi, ma serve invece a porre maggiori garanzie per gli acquirenti o comunque ad arginare un certo traffico, può essere ritenuta valida e mantenuta.

BOZZI. In ordine a questo articolo 1-*bis*, ho qualche riserva circa le ragioni del subemendamento soppressivo proposto dal rappresentante del Governo, perché allora anche l'articolo 1, già approvato, sarebbe inutile in quanto tutta la materia dell'attività commerciale considerata è disciplinata dalla più volte ricordata legge n. 426.

VASSALLI, *Relatore*. Lo si fa in vista dei piani zonali.

BOZZI. Avendo fatto quella elencazione da cui sono stati esclusi gli oggetti di interesse storico o attinente al costume, si è fatto comprendere che essi sfuggono alla legge n. 426. Quando si vuole predisporre una disciplina del commercio, si vuole che sia comprensiva di tutta l'attività di commercio.

Se questa nuova disciplina ha una logica, uno dei pilastri di questa logica è la richiesta (contenuta nell'articolo 1-*bis*, un po' « pesantuccio ») di mettere a disposizione del cliente tutti i certificati di autenticità delle opere e degli oggetti (e magari il cliente non compra niente !). Potremmo anche alleggerire questa procedura, ma allora verrebbe meno la moralizzazione del settore.

Il sottosegretario ha espresso la sua preoccupazione ricordando le norme del diritto romano, relative alle leggi imperfette, cioè prive di sanzione: non è che non siano valide, ma se la preoccupazione di proporre un emendamento soppressivo è determinata dalla mancanza di sanzione, è facile porvi rimedio: diciamo che chi non presenta i certificati necessari, è soggetto alla decadenza dall'esercizio del commercio o alla cancellazione dall'albo. La soppressione di questo aspetto della disciplina è molto grave, perché ad esso si affida la moralizzazione di un settore che ne ha grande bisogno. Non c'è dubbio che nel suo insieme la procedura si presenta piuttosto pesante: basti pensare al caso limite di una persona, come ho già detto, noiosa, la quale vuole farsi mostrare tutti i certificati delle opere esposte...

VASSALLI, *Relatore*. Con tutto il rispetto per l'ottimo lavoro svolto dal Governo, devo esprimere parere contrario a questo subemendamento soppressivo. Né la Commissione Giustizia, né il Comitato ristretto, nel modificare il testo trasmesso dal Senato, sono stati ispirati da un semplice spirito critico nei confronti dell'opera svolta dall'altro ramo del Parlamento. Abbiamo apportato modifiche perché da ogni parte ci è stato segnalato che per non fallire lo scopo della nuova disciplina era necessario prevedere qualcosa di diverso e di più forte, nel momento della vendita, per l'attestazione di autenticità dell'opera. Non è per gusto di severità che abbiamo introdotto l'obbligo del rilascio della prova fotografica all'acquirente, ma perché è stato reclamato come necessario strumento per il raggiungimento dei fini che la nuova disciplina si prefigge. Potremmo comunque apportare qualche miglioramento: per esempio, invece di « tenere a disposizione del pubblico », potremmo stabilire « porre a disposizione dell'acquirente ». Ciò significa che il commerciante può chiedere al cliente, prima di mettere a sua disposizione tutti i documenti necessari, se egli intende acquistare l'opera o meno.

PRESIDENTE. O meglio: « a disposizione di chi ha acquistato ».

BOZZI. Dopo le parole « organizza mostre d'arte », aggiungerei: « a fini commerciali », perché si possono organizzare per motivi vari, le mostre di arte.

MORVIDI. Trovo adeguata la dizione: « Chiunque esercita attività commerciale od organizza mostre d'arte »; il commercio è comprensivo della vendita, che è un momento dell'esercizio del commercio.

LA LOGGIA. Per criteri di ordine, proporrei: « Chiunque esercita una delle attività indicate all'articolo 1... ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Dichiaro di ritirare l'emendamento governativo. Lo avevo presentato perché sembrava coerente sopprimere quel punto in riferimento all'articolo successivo.

Comunque la prima richiesta che fa il Governo è che siano previste espressamente delle sanzioni, se si vuole mantenere la dizione del Comitato ristretto.

In linea generale il Governo esprime parere favorevole alla modifica suggerita dal deputato La Loggia nonché a quella proposta dal relatore.

Per quanto riguarda l'obbligo tassativo circa l'indicazione dell'epoca, esprimo parere negativo anche perché un obbligo di questo tipo potrebbe portare ad una indicazione approssimativa.

VASSALLI, *Relatore.* Ma se non si richiede l'indicazione dell'epoca non serve a niente richiedere l'attestato di autenticità.

BOZZI. Anche a me sembra che non si possa togliere questa richiesta di indicazione, tanto più che con il termine epoca non si intende un anno preciso.

VASSALLI, *Relatore.* Forse si potrebbero superare le preoccupazioni del Governo se si adottasse la formulazione del Comitato ristretto fino alle parole « ivi indicati ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per conto mio proporrei di inserire le parole « e di provenienza » dopo le parole « attestati di autenticità ».

PRESIDENTE. L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente subemendamento, cui aderisce il relatore Vassalli:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Chiunque esercita una delle attività previste all'articolo 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Dichiaro di essere favorevole a questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento La Loggia-Vassalli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo ora ai subemendamenti relativi all'articolo 1-*ter* dell'emendamento Vassalli-Bernardi-Trombadori interamente sostitutivo dell'articolo 1.

L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, sopprimere la parola: « illecito ».

MORVIDI, Propongo la soppressione dell'aggettivo « illecito », al primo rigo, in quanto già implicita nel concetto di contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura, grafica e via dicendo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La sua affermazione, onorevole Morvidi, non è esatta: infatti contraffare e alterare contengono già il concetto di illecito, mentre riprodurre non lo contiene.

MORVIDI. Allora potremmo riferire l'aggettivo « illecito » soltanto all'attività di riproduzione.

VASSALLI, *Relatore.* Non sono d'accordo, pur riconoscendo che l'uso di tale aggettivo costituisce, sotto certi versi, una stonatura.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono contrario al subemendamento Morvidi. In effetti, l'osservazione dell'onorevole Morvidi è esatta per quanto attiene alle contraffazioni, ed anche per le alterazioni, ma non per le riproduzioni. Sono in circolazione numerosissime riproduzioni di opere d'arte, come tutti sanno, ed i musei sono frequentati da un gran numero di pittori, i quali eseguono riproduzioni, per i più diversi fini. È vero che esiste una norma per cui le riproduzioni debbono essere di formato diverso dall'originale, ma a parte questo la riproduzione – in sé – non costituisce un'attività illecita. Accogliendo il subemendamento Morvidi, quindi, si verrebbero a colpire anche coloro che effettuano attività di riproduzione a fini leciti: cosa evidentemente assurda.

VASSALLI, *Relatore.* Vorrei aggiungere alcune considerazioni. Riconosco che si tratta forse della prima volta che si introduce nella

legislazione penale la menzione dell'illecito profitto. Le leggi penali, infatti, conoscono il concetto di profitto, o anche quello di ingiusto profitto (che però è cosa diversa), ignorando quello di illecito profitto. Ma è anche vero che la nostra preoccupazione immediata, nel momento in cui abbiamo formulato la norma diretta a colpire in modo autonomo l'attività di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere d'arte diretta a conseguire « illecito profitto », è stata quella di proteggere le attività lecite, proprio in considerazione dell'importanza e della diffusione che hanno assunto le riproduzioni a fini leciti. Pertanto, pur essendo consapevole che la formulazione adoperata appare alquanto disarmonica nel contesto della legislazione penale, debbo ribadire il contrario parere sul subemendamento presentato dal collega Morvidi.

Desidero ancora osservare che siamo in presenza di un provvedimento del tutto particolare: l'onorevole Bozzi non lo ritiene soddisfacente nell'insieme, ed io stesso non ho difficoltà ad ammettere che il problema cui attiene è di assai ardua definizione. Il Senato, nell'approvare la proposta di legge che stiamo discutendo, non aveva ritenuto di sancire la punibilità della contraffazione, considerata come attività autonoma, ma si era limitato a colpire l'introduzione in commercio dell'opera contraffatta. Qui sta appunto la fondamentale divergenza, rispetto alla nostra impostazione, di una concezione in base alla quale non si fa alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui l'opera contraffatta viene posta in commercio dal contraffattore stesso e quella in cui viene posta in commercio da parte di altra persona che non ha contribuito alla contraffazione.

Noi abbiamo ritenuto di punire, in modo autonomo, l'attività di contraffazione, seguendo il consiglio di esperti e di parti interessate del settore. Costoro hanno fatto rilevare l'esistenza di vere e proprie centrali di fabbricazione di opere contraffatte, avvertendo che il fenomeno potrebbe essere paragonato, per certi versi, a quello della falsificazione delle monete (in relazione al quale appare evidentemente assurda l'idea di punire l'introduzione in commercio, ma non la produzione, delle monete falsificate).

Tali sono le ragioni per cui abbiamo ritenuto di formulare una norma così grave e pesante. Ma, nel far questo, abbiamo anche dovuto tener conto dell'esigenza di vincolarne al massimo l'applicazione, in modo da escludere dalle fattispecie in essa considerate quella della riproduzione a fini leciti. Abbiamo così adottato la clausola dell'illecito profitto, per il cui mantenimento non posso, quindi, che insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « riproduce » *inserire le seguenti*: « senza autorizzazione ».

CAVALIERE. L'onorevole Vassalli ha fatto rilevare il fatto che sarebbe questa la prima volta che, in una legge penale, si introduce il concetto di « illecito profitto ».

VASSALLI, *Relatore*. Almeno a quanto mi consta.

CAVALIERE. Certo, si tratta di una stonatura. Però, esistono delle preoccupazioni che si riferiscono – come ha detto anche il rappresentante del Governo – alla riproduzione delle opere d'arte.

Ora, per conciliare le contrastanti esigenze, mi sono permesso di suggerire una nuova formulazione dell'articolo 3, che potrebbe quindi aprirsi con le seguenti parole: « Chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce senza autorizzazione... ». La restante parte dovrebbe rimanere invariata. Il mio subemendamento è evidentemente condizionato all'approvazione del subemendamento Morvidi.

MORVIDI. Invece di dire: « riproduce senza autorizzazione », si potrebbe dire: « riproduce illecitamente ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La sua formulazione, onorevole Cavaliere, fa pensare che per ogni riproduzione occorra un'apposita autorizzazione !

CAVALIERE. Io dico che le riproduzioni, eseguite senza autorizzazione, sono da considerarsi illecite.

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « di trarne illecito profitto » *con le seguenti*: « di porle in vendita ».

BOZZI. Come ho detto già nella seduta di ieri, l'articolo 1-*ter* contiene una delle disposizioni-cardine del provvedimento, che confi-

gura la contraffazione, alterazione o riproduzione di opere d'arte come un reato a sé. Se poi volgiamo la nostra attenzione sull'oggetto della contraffazione, alterazione o riproduzione contemplate e punite nel testo in esame, possiamo constatare che esso è costituito da opere di pittura, scultura, opere grafiche (e lascio da parte gli oggetti di antichità e di interesse archeologico o storico). Ne consegue che la contraffazione di una qualsiasi opera di pittura, anche la più modesta e vile, se operata con le intenzioni e per i fini indicati, può costituire un reato punibile con la reclusione fino a quattro anni. Questo è di una gravità enorme.

Dicevo ieri, in tono scherzoso, che se una persona, la quale possiede un quadro che raffigura tre cerchi (oggi opere del genere sono considerate sovente di grande valore artistico) e, di sua iniziativa, lo altera, aggiungendovi un quarto cerchio, può incorrere – qualora il motivo che lo ha spinto a compiere tale azione sia quello di conseguire un profitto che il giudice considera illecito – nelle sanzioni penali previste dal provvedimento, ossia nella reclusione.

Ora, il Senato aveva impostato diversamente il problema, subordinando la punibilità al verificarsi di un fatto positivo, ossia l'introduzione in commercio dell'opera contraffatta. In questo modo si riusciva ad evitare la difficile indagine su quell'elemento interiore costituito dal « fine di trarne illecito profitto » (tra l'altro, nel testo in esame non è specificato che debba trattarsi di profitto patrimoniale, e quindi deve ritenersi che rientri nella fattispecie prevista e punita anche il « profitto » di carattere spirituale o morale !) e si faceva riferimento invece ad un fatto esteriore, in armonia con i principî cui è informato il diritto penale: il mondo penale, infatti, è il mondo delle esteriorità, non nel senso che si prescinde assolutamente dagli elementi interiori, ma nel senso che questi ultimi sono indice e misura degli elementi esteriori.

Allora, se non vogliamo tornare al testo approvato dal Senato, fermiamoci a mezza strada, seguendo l'indicazione che mi sono permesso di suggerire attraverso il mio subemendamento. Puniamo, dunque, la contraffazione quando sia effettuata al fine di porre in vendita le opere contraffatte. In tal modo, avremo sostituito ad un elemento assai vago ed incerto, come quello dell'illecito profitto, un altro elemento assai più concreto, che fa riferimento ad una attività e ad un complesso di predisposizioni tali da denotare che la contraffazione mira al conseguimento di un lucro di carattere patrimoniale.

PRESIDENTE. Faccio notare, però, che in genere le riproduzioni vengono eseguite per essere poste in vendita. Quindi la norma in esame, formulata sulla base del suo subemendamento, onorevole Bozzi, verrebbe a colpire tale attività, anche se lecita.

VASSALLI, *Relatore:* L'osservazione del Presidente è giustissima. La sua proposta, onorevole Bozzi, è valida per le ipotesi di contraffazione ed alterazione, ma non per quella di riproduzione.

BOZZI. È vero. Si potrebbe però tenere distinta, e regolare a parte, l'ipotesi della riproduzione.

Vorrei rilevare come la questione testé sollevata dal Presidente e dal relatore dimostri, in ultima analisi, che avevo ragione nel dire che la materia trattata è assai delicata, e quindi esigerebbe un momento di riflessione, da parte nostra. In ogni caso, non posso che riconfermare la mia preoccupazione in ordine alle conseguenze, pericolose ed assurde, cui la norma dell'articolo 1-*ter*, nella formulazione sottoposta al nostro esame, potrebbe dar luogo, senza che nel contempo sia garantito il perseguimento di quegli obiettivi di tutela che sono stati ricordati. Inoltre debbo far presente ancora una volta che prevedendo la punibilità della contraffazione sulla base di un elemento astratto, quale l'illecito profitto, e non di una condizione materiale e concreta, rischieremmo di deviare dall'impostazione tradizionale del codice penale.

PRESIDENTE. Non ho motivo di dissentire dalle sue affermazioni; le ripeto, però, che, con il suo subemendamento sorge un problema per quanto attiene alle riproduzioni.

BOZZI. Io proporrei di disciplinare con un distinto comma l'ipotesi della riproduzione che, d'altra parte, è ben distinta da quella della contraffazione.

PRESIDENTE. La riproduzione rientra nella casistica, se la si vuol far passare per cosa autentica.

LA LOGGIA. « Chiunque contraffà o altera opere o oggetti rientranti tra quelli indicati dall'articolo 1, o li riproduce al fine di trarne

illecito profitto, è punito con la reclusione ecc... ». Si fanno due ipotesi distinte: la semplice alterazione, o contraffazione, da una parte, e dall'altra la riproduzione per fini illeciti.

VASSALLI, *Relatore*. La formulazione mi sembra piuttosto pesante.

BOZZI. Si aggrava la situazione ! Al limite, non posso più divertirmi con un pennello, per non avere guai...

LA LOGGIA. Va tenuto presente quanto figura nel precedente contesto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Da tutti i settori interessati ci è stato fatto presente come, per stroncare questo mercato illecito che ha assunto proporzioni veramente allarmanti, sia insufficiente l'attuale normativa. È necessario che la legge colpisca il contraffattore nel momento iniziale della sua opera, o ci saranno ancora opere contraffatte che, da una parte o dall'altra, finiranno per essere poste in vendita senza che possa essere perseguito il principale responsabile.

Il provvedimento era incentrato sul concetto di prevedere una norma penale apposita, sin dal momento dell'origine della contraffazione, altrimenti, se la norma comincia a funzionare dal momento del commercio, il vero contraffattore, il primo, non è perseguibile, mentre questo è proprio il contrario dell'intendimento del Governo e delle categorie interessate.

Parliamo ora di contraffazione e di alterazione, parleremo poi di riproduzione. Il Governo è favorevole a colpire penalmente chiunque contraffà o altera opere d'arte, fin dal momento in cui agisce in tal senso. Per quanto riguarda la riproduzione (ecco perché sono favorevole alla modifica suggerita dall'onorevole La Loggia), concordo sul fatto che sia perseguibile soltanto nel momento in cui uno la pone in commercio per trarne profitto. Infatti, in caso contrario, data l'infinità di riproduzione di ogni tipo esistenti, finiremo col colpire anche tutti coloro che si sbizzarriscono e si divertono a copiare opere d'arte.

Diverso è il caso in cui queste opere d'arte, riprodotte, sono poste in vendita come autentiche.

PRESIDENTE. Dunque, la proposta dell'onorevole Bozzi è di mantenere quanto disposto per la contraffazione, e di sopprimere *sic et simpliciter* la questione della riproduzione.

BOZZI. Io ho detto chiaramente: « al fine di porli in vendita ». Perché voglio tutelare tutti coloro che hanno il diritto di fare scarabocchi su una tela e che per questo non devono essere puniti. Non arriviamo al grottesco per cui, se mi diverto a modificare un'opera d'arte scadente che posso avere in casa, ecco che scatta la norma !

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora è meglio mantenere il testo del Comitato ristretto.

MUSOTTO. L'osservazione da cui era partito l'onorevole Bozzi ha un suo fondamento. Viene rispettato lo schema della previsione penalistica, perché è ravvisato l'elemento oggettivo: la condotta e il fine. Esattamente si indica che il comportamento oggettivo consiste nell'alterazione e riproduzione e che esso ha rilevanza soltanto se diretto alla finalità di trarre illeciti profitti. A mio parere, quindi, il testo così come è stato formulato dal Comitato ristretto va benessimo.

PRESIDENTE. L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Chiunque, al fine di porli in commercio, contraffà o altera opere e oggetti rientranti fra quelli indicati all'articolo 1 o li riproduce al fine di trarne illecito profitto, è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni ».

BOZZI. Ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello testé presentato dall'onorevole La Loggia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo subemendamento scardinerebbe completamente il sistema che abbiamo inteso costruire. Con una siffatta norma non si colpisce la contraffazione al momento in cui si compie, ma solo al momento in cui si effettua la vendita. La dizione del Comitato ristretto mi pare più ampia e giusta, quindi esprimo parere negativo sul subemendamento, nonché sugli altri.

VASSALLI, *Relatore*. Anche io esprimo parere negativo su tutti i subemendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento La Loggia-Bozzi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Morvidi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

CAVALIERE. Ritiro il mio subemendamento, signor Presidente. La mia proposta aveva soltanto lo scopo di evitare una possibile stonatura nel testo del provvedimento; dopo la reiezione dell'emendamento Morvidi, non insisto sulla mia formulazione.

PRESIDENTE. Sta bene. A seguito dell'approvazione dei subemendamenti La Loggia-Vassalli e del Governo, l'emendamento Vassalli-Bernardi-Trombadori è stato così modificato:

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

L'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma.

L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.

ART. 1-*bis*.

Chiunque esercita una delle attività previste all'articolo 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.

All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

ART. 1-*ter*.

Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica, o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico.

VASSALLI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione di questo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vassalli-Bernardi-Trombadori, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

L'articolo 1 è dunque sostituito dai tre articoli contenuti nell'emendamento testé approvato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

Indico la votazione segreta sulla proposta di legge e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge DI PRIMIO ed altri: « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di cassazione » (2425).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 11
Voti contrari 16

(*La Commissione respinge*).

Disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia » (3389).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 23
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Bernardi, Bozzi, Bucalossi, Cacciatore, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, Dell'Andro, De Poli, di Nardo Ferdinando, Fanelli, Felici, Granzotto, La Loggia, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Papa, Pellegrino, Spadola, Vassalli.

Ha preso parte alla votazione, limitatamente alla proposta di legge n. 2425:

Di Primio.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO